



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.I.S. "VITTORIO VENETO - SALVEMINI"

Viale Mazzini, 4 - 04100 Latina - Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fiscale: 91165890590
Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito web: www.itcvittoriovenetosalvemini.edu.it e-mail: LTIS027001@istruzione.it -
p.e.c.: LTIS027001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(a norma del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007)

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 75 del 20/12/2023

Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle procedure in materia di sanzioni disciplinari previste dall'art. 4 del D.P.R. 249/98 (così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 235/07) in violazione dei doveri degli studenti e delle studentesse di cui all'art. 3 dello stesso.

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale Prot. n. 3602/PO del 04/07/2008, con la quale viene ribadito l'alto fine educativo e il valore formativo dell'Istituzione scolastica, la sanzione disciplinare deve mirare alla crescita personale dello studente. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Art. 1 Sanzioni disciplinari

Lo studente che viola i doveri espressi nell'art. 3 del D.P.R. 249/98 è soggetto a sanzione disciplinare. Secondo quanto sancito dalla nuova versione dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 249/98: "la sanzione disciplinare è sempre temporanea, proporzionata all'infrazione commessa e ispirata al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Essa tiene conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica."

In virtù del principio della progressività della sanzione, all'allievo già ammonito per la violazione di un qualsiasi dovere, sarà irrogata la sanzione di grado immediatamente superiore rispetto a quello riportato nella tabella sottostante.

Classificazione delle sanzioni

Si riporta la **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un livello crescente di gravità così come previste dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti":

Procedura per comportamenti non gravi:

- A) a. Comportamenti occasionali e non gravi, ad es. scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti delle compagne e dei compagni di classe, etc, saranno sanzionati col richiamo verbale, e se reiterate verranno annotate nel R.E, che potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione, qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento.

b. Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento, non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta della studentessa/dello studente. I richiami (note disciplinari) sul registro di classe avranno ripercussioni sulla valutazione della condotta in sede di scrutinio periodico e/o finale.

Nel caso che per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno comminare la sospensione dalle lezioni, essa può essere deliberata con l'obbligo di frequenza a scuola per un periodo da uno a tre giorni.

c. La sanzione sarà deliberata in sede di C.d.C. e la famiglia sarà informata della decisione.

d. Dopo 5 (cinque) note disciplinari scritte individualmente sul registro elettronico il Coordinatore inoltra la segnalazione al Consiglio di Classe, che si riserva, in sede di consiglio straordinario la facoltà di determinare ed irrogare la sanzione disciplinare adeguata.

Procedura per comportamenti gravi:

- B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** (art. 4 – commi 6,7, 8): “tale sanzione, adottata dal Consiglio di classe, è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento deve essere mantenuto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.”
- C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** (art. 4 – commi 6,8 e 9): le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto. “Nei periodi di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, in deroga al limite dei 15 giorni previsto dall'art. 4 comma 7., ovvero al permanere della situazione di pericolo. *In tal caso si applica, ove possibile, quanto previsto alla lett. B in merito al rapporto tra la scuola, la famiglia e lo studente durante il periodo di allontanamento.*”
- D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni (art. 4 - comma 9 bis):** l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista per le ipotesi di cui alla lett. C qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1. recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
 2. impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

- E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis):** nei casi indicati al punto D, connotati da particolare gravità ed al ricorrere delle stesse condizioni, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi**

dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
(art. a comma 9 ter)

* * *

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). L'articolazione della motivazione deve essere tanto più puntuale quanto più grave è la sanzione comminata, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della stessa. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". Di norma, si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative al percorso scolastico dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, insieme a quest'ultimo, seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applicherà la procedura prevista per il trattamento dei dati sensibili inserendo il termine "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007 e del Regolamento Europeo 679/2016 (trattamento dei dati personali). **Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato**, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 2 Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del D.P.R 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti).
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Divieto di Fumo.
8. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con il Regolamento d'Istituto e di disciplina durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

La seguente declinazione delle infrazioni, che si applica anche agli ambienti e alle attività di P.C.T.O., non è esaustiva delle fattispecie possibili e pertanto qualora una mancanza disciplinare non fosse esattamente riconducibile ad una delle infrazioni della seguente tabella l'istituzione scolastica provvederà comunque a sanzionarla applicando i principi generali sopra enunciati e ricorrendo all'analogia.

DOVERI STUDENTI	COMPORAMENTI SANZIONABILI	SANZIONE/I	ORGANO/I COMPETENTE/I
Art. 2.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.	a) Frequenza non regolare alle lezioni, dovuta ad assenze o a ripetuti ritardi e/o uscite anticipate.	Comunicazione alle famiglie.	Coordinatore di classe
	b) Assenze non giustificate tempestivamente (vedi regolamento di Istituto)	Nota disciplinare sul Registro Elettronico	Coordinatore di classe
	c) Superamento limite tra ritardi, entrate e uscite (vedi R.I. art. 14 lettera b).	Nota disciplinare sul Registro Elettronico.	Docente
	d) Ritardi ingiustificati al rientro dall'intervallo e/o al cambio dell'ora	Nota disciplinare sul Registro Elettronico	Docente
	e) Ripetuta mancanza del materiale scolastico o ripetuta mancata esibizione e/o consegna dei lavori assegnati per casa; ripetute assenze strategiche, comprovate da ingressi posticipati per evitare verifiche.	Ammonizione verbale con annotazione scritta sul Registro Elettronico/Nota disciplinare sul Registro Elettronico (a discrezione del docente)	Docente
Art.2.2 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'Istituto.	a) Mancato rispetto delle norme comportamentali che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge, dal Regolamento d'Istituto o da disposizioni della Dirigenza emanate per mezzo di regolari circolari	A seconda della gravità: Nota disciplinare Ammonizione sul Registro Elettronico Allontanamento dalla comunità scolastica	Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe
	b) Allontanamento dalla classe con o senza permesso per un tempo prolungato e ingiustificato	Ammonizione scritta sul Registro Elettronico	Coordinatore di classe
	c) Allontanamento non autorizzato dalla scuola	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 5 gg	Consiglio di Classe
	d) Attivazione ingiustificata del sistema di allarme	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 5 gg	Consiglio di Classe
Art.2.3 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso	a) uso di termini scurrili b) mancato rispetto delle disposizioni sul codice di abbigliamento (cfr. Regolamento di Istituto)	Nota disciplinare sul Registro Elettronico	Docente
	c) esprimersi in modo maleducato o arrogante,	Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 3 giorni ¹	Consiglio di Classe

¹ Commutabile in lavori utili a favore della comunità scolastica.

rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi	utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale delle aziende ospitanti durante le attività di PCTO, del personale della scuola o dei propri compagni.	con annotazione sul Registro Elettronico	
	<p>d) Atti lesivi della dignità delle persone tutte che operano all'interno della comunità scolastica anche per mezzo di strumenti telematici:</p> <p>d)1. violenza fisica d)2. violenza psicologica d)3. offese gravi alla dignità della persona d)4. atti di intimidazione, zione</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni per i casi meno gravi (con riferimento ai criteri generali)²</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico (casi gravi)</p> <p>Con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di stato (casi molto gravi)</p>	<p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p> <p>Consiglio di Istituto</p>

² Commutabile in lavori utili a favore della comunità scolastica.

<p>Art.2.4</p> <p>Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del D.P.R. 249/98 (<i>Statuto delle studentesse e degli studenti</i>)</p>	<p>a) disturbo attività didattica: es. avere atteggiamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso; urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d'ora, negli intervalli, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola; fare un uso improprio o non autorizzato dei distributori di cibo-bevande.</p>	<p>A seconda dei casi e a discrezione del docente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Ammonizione verbale ~ Nota disciplinare ~ Nota disciplinare e coinvolgimento della Vicepresidenza, con allontanamento temporaneo dello studente dalla classe. 	<p>Docente</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

	b) uso non autorizzato del cellulare e/o dispositivi elettronici:	Nota disciplinare	Docente
	b)1. Rifiuto di depositare il proprio cellulare (o altre strumentazioni) sulla cattedra per la durata della lezione	Nota disciplinare	Docente
	b)2. uso reiterato non autorizzato (messaggistica/ giochi/musica)	Ammonizione scritta sul Registro Elettronico	Coordinatore di classe Dirigente Scolastico
	b)3. uso non autorizzato per riprese audio/foto/video	Allontanamento dalla comunità scolastica ³	Consiglio di classe
	b)4. pubblicazione o diffusione non autorizzata di immagini/video	Allontanamento dalla comunità scolastica ⁴	Consiglio di Classe
	b)5. uso del cellulare e/o dispositivi elettronici non autorizzati durante la verifica scritta	Nota disciplinare sul Registro Elettronico (a discrezione del Docente, ritiro e annullamento immediato della verifica)	Docente
	c) disattendere un ordine	nota disciplinare sul Registro Elettronico	Docente
	c)1. disattendere un ordine ripetuto	Ammonizione scritta sul Registro Elettronico	Coordinatore di Classe
	d) provocare volontariamente danni alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche e didattiche nonché compiere atti vandalici	Da 1 a 3 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (per i casi meno gravi) ⁵ da 4 a 7 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (per i casi più gravi)	Consiglio di Classe Consiglio di Classe

³ Commutabile in lavori utili a favore della comunità scolastica.

⁴ Commutabile in lavori utili a favore della comunità scolastica.

⁵ Commutabile in lavori utili a favore della comunità scolastica.

<p>Art.2.5</p> <p>Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola</p>	<p>a) utilizzo improprio delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici</p> <p>b) sottrazione dei materiali didattici</p> <p>c) danni ai locali scolastici</p> <p>d) incendio</p> <p>e) allagamento</p> <p>f) furto, manomissione/o falsificazione dei documenti scolastici/atti pubblici</p> <p>g) accesso abusivo al Registro Elettronico con alterazione dei dati in esso contenuti (es. voti, assenze, note disciplinari)</p> <p>h) accesso non autorizzato alla rete e/o ai dispositivi informatici della scuola</p> <p>i) introduzione nella scuola di bevande e/o sostanze proibite</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni per i casi meno gravi (con riferimento ai criteri generali)</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine delle lezioni (casi gravi) con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Stato (casi molto gravi)</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine delle lezioni (casi gravi) con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Stato (casi molto gravi)</p>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p> <p>Consiglio di Istituto</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<p>Art.2.6</p> <p>Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.</p>	<p>a) Ambiente scolastico inteso come comunità volta all'accoglienza e all'integrazione e interazione con il diverso: comportamenti che recano offese a persone, insulti alle Istituzioni e ai simboli istituzionali, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche</p> <p>b) atti di bullismo (cfr. <i>Linee di orientamento del MIUR per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo – 13 aprile 2015 e L.29/05/2017 n.71</i>)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni per i casi meno gravi</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine delle lezioni (casi gravi) con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Stato (casi molto gravi)</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (per i casi meno gravi)</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine delle lezioni (casi gravi) con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Stato (casi molto gravi)</p>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>
	<p>c) ambiente scolastico inteso come spazio fisico: mancata cura degli spazi scolastici (interni ed esterni); inosservanza delle norme relative alla raccolta differenziata</p>	<p>Ammonizione scritta sul Registro Elettronico</p>	<p>Coordinatore di classe</p>
<p>Art.2.7</p> <p>Divieto di Fumo</p>	<p>a) Fumo, anche con sigarette elettroniche, all'interno dell'intero perimetro scolastico (locali interni ed aree esterne)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi dell'art. 7 della Legge 584/1975) e nota disciplinare</p> <p>Dopo la prima nota disciplinare ammonizione da parte del DS sul Registro Elettronico e, nel caso di reiterazione dell'infrazione, allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Responsabile vigilanza divieto di fumo</p> <p>Dirigente Scolastico e/o Consiglio di classe</p>

<p>Art.2.8</p> <p>Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con il regolamento d'Istituto e di disciplina durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione</p>	<p>a) mancato rispetto delle disposizioni dell'Istituto e di quelle stabilite dai Docenti accompagnatori</p> <p>b) Arreco di danni a strutture pubbliche e/o private</p> <p>c) mancato rispetto delle indicazioni delle famiglie ospitanti in caso di scambio di classe o stage linguistico con soggiorno in famiglia.</p>	<p>Da 1 a 3 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (per i casi meno gravi)</p> <p>da 4 a 7 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (per i casi più gravi)</p> <p>eventuale rientro alla propria residenza a carico delle famiglie (per i casi più gravi)</p> <p>Risarcimento di eventuali danni a carico delle famiglie.</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Le infrazioni gravi possono comportare la segnalazione delle stesse agli organi di legge anche per eventuali profili civili e/o penali.

Il principio della riparazione monetaria del danno e dello svolgimento di lavori a favore dell'Istituzione scolastica come alternativa alla sanzione disciplinare, vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture che avvengano senza individuarne i responsabili: tutti i soggetti coinvolti e presenti al momento (classe/insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione e sono passibili di sanzioni.

La commutazione della pena in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato, se maggiorenne, o del genitore, in caso di alunni minorenni. Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente, né devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura.

Il numero di sanzioni disciplinari a carico dello studente e la gravità delle stesse incideranno sul voto di condotta.

Conseguenze sul voto di condotta delle diverse sanzioni

La possibilità di partecipare ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche da parte di alunni cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare dell'allontanamento scolastico superiore a 3 gg è valutata dal Consiglio di Classe.

Art. 3 Sanzioni sostitutive

Il presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*) e dal D.P.R. 21/11/2007, n.235, prevede la facoltà di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica.

Le attività alternative alla sanzione devono essere svolte durante l'orario scolastico a partire dalla seconda ora (alla prima ora l'alunno dovrà partecipare regolarmente alla lezione) e dovranno concludersi entro l'orario di lezione della classe di appartenenza senza tener conto di eventuali uscite anticipate autorizzate per la stessa.

Tali attività consistono in:

- Catalogazione testi biblioteca;
- Sistemazione sussidi didattici nei laboratori;
- Sistemazione aiuole e messa a dimora di piccole piante;
- Lavori di piccola manutenzione;
- Pulizia dei locali e dei cortili della scuola;
- Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica dell'episodio sanzionato.

Lo studente che intenda convertire la sanzione disciplinare, deve darne comunicazione scritta al Coordinatore di classe entro 48 ore dalla notifica della stessa. Detta opzione, in caso di alunni minorenni, è subordinata al parere favorevole del genitore o dell'esercente la potestà genitoriale.

Art. 4 Procedura

1. Il Coordinatore di classe ha il compito di controllare quotidianamente il registro di classe in modo da verificare la posizione disciplinare di ciascuno/a studente/studentessa. Nel caso siano presenti 3 o più note disciplinari a carico di una studentessa/uno studente o anche una singola nota ma di grave intensità, il Coordinatore di classe contatterà i docenti che hanno registrato le note disciplinari per comprendere l'accaduto. Nel caso di gravità importanti, il Coordinatore chiederà al docente di produrre relazione scritta su quanto accaduto. La nota potrà fare riferimento anche a una infrazione riportata dal Dirigente scolastico e dallo Staff di direzione.
2. Una volta verificata l'entità delle infrazioni, il Coordinatore, sentito il Consiglio di classe, propone un Consiglio di classe straordinario.
3. Il Coordinatore invia e-mail alla segreteria didattica per richiedere la convocazione del Consiglio di Classe straordinario in cui si specificano la classe e le studentesse e gli studenti coinvolti. Si dovranno allegare i seguenti documenti:
 - a. Elenco delle note disciplinari delle studentesse/degli studenti coinvolti, scaricate dal registro elettronico in formato .pdf.
 - b. Eventuali relazioni scritte dei docenti sui fatti accaduti.
4. La convocazione deve essere fatta entro cinque giorni lavorativi per sanzioni di gravità non alta ed entro i tre giorni lavorativi in caso di elevata gravità.
5. Il Dirigente o lo Staff del Ds provvederà a convocare il Consiglio di classe allargato con la presenza della studentessa/ studente oggetto di sanzione e la sua famiglia, i genitori rappresentanti di classe e gli studenti rappresentanti di classe.
6. Il Coordinatore espone quanto accaduto e si avvia il confronto sentendo:
 - a) I docenti coinvolti.
 - b) Lo studente/la studentessa interessato/a e la sua famiglia.
 - c) I Rappresentanti Genitori e i Rappresentanti alunni.
7. Sentite tutte le parti e svolto il confronto, lo studente/la studentessa e la sua famiglia, i genitori rappresentanti di classe e gli studenti rappresentanti di classe sono invitati a uscire.
8. Il Consiglio di classe formula le proposte di sanzioni da sottoporre al voto e può decidere di commutare i giorni di sospensione con le attività alternative previste dal Regolamento d'Istituto.
9. La decisione deliberata dal CdC sarà successivamente notificata per iscritto alla famiglia e alla/allo studentessa/studente contenente la data e il numero dei giorni di sospensione.

Art. 5 Impugnazione

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notifica della sanzione all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

La sanzione disciplinar, notificata per iscritto alla famiglia e alla studentessa/studente, è sospesa momentaneamente, in attesa che l'Organo di Garanzia si esprima in merito.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro dieci giorni dal reclamo.

Art. 6 Commissione d'esame

È l'organo competente a deliberare le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami.

Art. 7 Risarcimento del danno

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- ~ chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- ~ nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumersi l'onere del risarcimento (relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica);
- ~ nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto:
 - qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa;
 - nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- ~ se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;

È compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Le piccole riduzioni in pristino, come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art. 8 Disposizioni finali

In tutti i casi in cui il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo o giudiziario, il Dirigente Scolastico darà corso alle opportune segnalazioni alle Autorità competenti.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, gli studenti maggiorenni del corso diurno che non desiderino venga effettuata comunicazione ai genitori dei provvedimenti disciplinari a loro carico, dovranno all'atto dell'iscrizione, ovvero al compimento della maggiore età, rilasciare all'Istituto apposita dichiarazione scritta, sottoscritta dai genitori per presa visione.

Per gli studenti maggiorenni di cui al precedente punto, e per quelli maggiorenni dei corsi serale, le comunicazioni previste nel Regolamento verranno pertanto effettuate ai medesimi.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della scuola, attraverso i rispettivi rappresentanti in Consiglio d'Istituto, ed approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, ovvero in conseguenza di provvedimenti legislativi in materia.